



**ATC**  
**PROVINCIA DI BARI**  
**ARRIVO**

Prot. 127 del 14/11/13

## REGIONE PUGLIA

### AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE SERVIZIO LEGISLATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE

Regione Puglia  
Servizio Legislativo della Giunta Regionale

AOO 027  
12/11/2013 - 0000622  
Protocollo: Uscita

All'Ambito Territoriale di Caccia  
Via Divisione Acqui sn  
70126 BARI

Oggetto: Parere in ordine alla natura giuridica degli AA.TT.CC.

Con riferimento alla richiesta formulata con deliberazione del Comitato di gestione di codesto ATC n. 26/2013, si rappresenta di seguito il parere di questo Servizio, con l'avvertenza che lo stesso non è vincolante per la Regione, atteso che l'interpretazione autentica in ordine alla L.r. 27/1998 può essere resa esclusivamente dall'Organo che ha adottato l'atto, in questo caso dal Consiglio Regionale.

Gli ATC trovano la loro legittimazione nella legge 157/1992 che non ne ha definito la natura giuridica.

Neanche la legge regionale di attuazione vi ha provveduto, per cui la questione non può che essere risolta in via ermeneutica.

Gli ATC sono enti che perseguono attività istituzionali e finalità di natura pubblicistica, determinate per legge nazionale.

La legge 157/1992, nel disciplinare l'attività venatoria, la inserisce in un regime di programmazione (piano faunistico venatorio), volto al bilanciamento di interessi certamente diversi, quali il diritto all'esercizio dell'attività venatoria, la tutela della fauna selvatica e la salvaguardia delle esigenze degli agricoltori. E' fuor di dubbio che i due ultimi interessi citati rivestono natura pubblicistica.

Ma vi è di più.

La legge nazionale detta regole e principi cui i legislatori delle autonomie devono obbligatoriamente attenersi sia nella individuazione delle funzioni degli ATC, sia nella definizione della composizione degli organi degli stessi.

Ne discende l'impossibilità, ad avviso dello scrivente Servizio, di accedere alla tesi di chi sostiene essere gli ATC organizzazioni di diritto privato c.d. di tendenza.

La tesi della natura pubblicistica degli Ambiti in questione è, peraltro, suffragata dalla costante giurisprudenza e della Suprema Corte e del Giudice delle leggi che ha sostenuto la applicabilità agli ATC delle norme dettate per il pubblico impiego, quale la disposizione portata dall'art. 51 del dlgs 165/2001, e la necessità della adozione dei principi e degli strumenti della contabilità pubblica.

Tutto ciò sarebbe assolutamente non giustificabile ove gli ATC dovessero qualificarsi quali Enti di diritto privato.

Ulteriore conferma è data dalla omogeneità delle decisioni della Corte Costituzionale quando si è trovata di fronte alla decisione in ordine alla costituzionalità di norme regionali, anche di Regioni a Statuto speciale, concludendo per l'inderogabilità della normativa nazionale e, quindi, per l'annullamento delle contestate norme regionali.

Alla luce di quanto sopra, ad avviso dello scrivente Servizio, gli ATC sono Enti necessari, perché disciplinati dalla legge nazionale, e di natura pubblicistica, atteso che le loro funzioni sono di natura pubblica e la loro organizzazione è predeterminata per legge.

L'Alta Professionalità  
(Dott. Vincenzo Ambruosi)



Il Dirigente  
(Dott. Nicola Corvasce)

